

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42**BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2015-2017**

(Bollettino Ufficiale (Supplemento Straordinario) al n. 21, del 30.12.2014)

*Art. 1**(Stato di previsione dell'entrata)*

1. Sono approvati rispettivamente in euro 10.556.978.581,04 per l'anno 2015, in euro 9.199.648.146,94 per l'anno 2016 ed in euro 9.175.079.204,61 per l'anno 2017 in termini di competenza e nonché in euro 16.352.744.034,28 per l'anno 2015 in termini di cassa, i totali generali dell'entrata della Regione Liguria annessi alla presente legge del bilancio di previsione 2015-2017.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi vigenti, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle entrate derivanti da tributi propri e da compartecipazioni a tributi erariali, da contributi, da assegnazioni dello Stato, nonché di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 2015. Per gli esercizi finanziari 2016 – 2017 si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria).

*Art. 2**(Stato di previsione della spesa)*

1. Sono approvati rispettivamente in euro 10.556.978.581,04 per l'anno 2015, in euro 9.199.648.146,94 per l'anno 2016 ed in euro 9.175.079.204,61 per l'anno 2017 in termini di competenza e nonché in euro 16.352.744.034,28 per l'anno 2015 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione Liguria annessi alla presente legge del bilancio di previsione 2015-2017.

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 per il triennio 2015-2017, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 34/2014.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni per l'anno finanziario 2015.

*Art. 3**(Finanziamento leggi regionali di spesa)*

1. Le spese supportate da leggi regionali che rinviando alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per il triennio 2015-2017 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 1.102	<i>Spesa per l'attività di governo</i>	<i>l.r. 23/2001 l.r. 3/2004 l.r. 9/2004 l.r. 28/2004 l.r. 29/2004 l.r. 12/2007 l.r. 31/2008</i>
<i>U.P.B. 1.103</i>	<i>Spesa per le consultazioni elettorali e referendarie</i>	<i>l.r. 44/1977</i>
<i>U.P.B. 1.105</i>	<i>Spesa per la solidarietà e l'integrazione nazionale ed internazionale</i>	<i>l.r. 27/1993</i>
<i>U.P.B. 3.101</i>	<i>Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale</i>	<i>l.r. 42/1988 l.r. 36/1997 l.r. 13/1999</i>
<i>U.P.B. 3.104</i>	<i>Gestione dei parchi e delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria</i>	<i>l.r. 12/1995 l.r. 24/2009 l.r. 65/2009</i>

<i>U.P.B. 3.201</i>	<i>Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale</i>	<i>l.r. 42/1988 l.r. 5/2004 l.r. 13/2008</i>
<i>U.P.B. 3.204</i>	<i>Investimenti nei parchi e nelle aree protette e della rete escursionistica della Liguria</i>	<i>l.r. 12/1995 l.r. 24/2009 l.r. 65/2009</i>
<i>U.P.B. 4.113</i> <i>U.P.B. 4.116</i> <i>U.P.B. 4.118</i>	<i>Pianificazione di bacino</i> <i>Energia</i> <i>Interventi a tutela del patrimonio forestale</i>	<i>l.r. 18/1999</i> <i>l.r. 23/2012</i> <i>l.r. 4/1999</i>
<i>U.P.B. 4.119</i>	<i>Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico</i>	<i>l.r. 29/1994 l.r. 8/2014</i>
<i>U.P.B. 4.211</i> <i>U.P.B. 4.216</i>	<i>Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico</i> <i>Energia</i>	<i>l.r. 18/1999 l.r. 20/2006</i> <i>l.r. 23/2012</i>
<i>U.P.B. 4.218</i> <i>U.P.B. 5.201</i> <i>U.P.B. 6.101</i> <i>U.P.B. 6.201</i> <i>U.P.B. 7.110</i> <i>U.P.B. 7.207</i> <i>U.P.B. 8.102</i>	<i>Interventi a tutela del patrimonio forestale</i> <i>Investimenti per la viabilità</i> <i>Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale</i> <i>Investimenti per il trasporto pubblico locale</i> <i>Attività connesse alla realizzazione del sistema dell'edilizia residenziale sociale</i> <i>Edilizia pubblica e sociale</i> <i>Attività di Protezione Civile di Previsione e di Prevenzione</i>	<i>l.r. 4/1999</i> <i>l.r. 30/2009</i> <i>l.r. 33/2013</i> <i>l.r. 25/2007 l.r. 33/2013</i> <i>l.r. 38/2007</i> <i>l.r. 15/1989</i> <i>l.r. 9/2000 l.r. 20/2006 l.r. 16/2009</i>
<i>U.P.B. 8.105</i> <i>U.P.B. 8.203</i> <i>U.P.B. 8.204</i> <i>U.P.B. 9.101</i>	<i>Spese per l'estinzione degli incendi boschivi</i> <i>Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza</i> <i>Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi</i> <i>Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario</i>	<i>l.r. 9/2000 l.r. 16/2009</i> <i>l.r. 9/2000</i> <i>l.r. 9/2000</i> <i>l.r. 20/2006</i>

	<i>regionale</i>	
<i>U.P.B. 9.109</i>	<i>Servizi di igiene e veterinaria</i>	<i>l.r. 23/2000</i>
<i>U.P.B. 9.206</i>	<i>Interventi connessi ad attività socio-sanitaria</i>	<i>l.r. 14/2008</i>
<i>U.P.B. 10.101</i>	<i>Fondo per le politiche sociali</i>	<i>l.r. 19/1994</i> <i>l.r. 12/2006</i> <i>l.r. 15/2013</i>
<i>U.P.B. 10.102</i>	<i>Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza</i>	<i>l.r. 30/2007</i> <i>l.r. 6/2009</i>
<i>U.P.B. 10.105</i>	<i>Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale</i>	<i>l.r. 15/1992</i> <i>l.r. 11/2006</i> <i>l.r. 47/2009</i>
<i>U.P.B. 11.101</i>	<i>Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio</i>	<i>l.r. 15/2006</i> <i>l.r. 43/2013</i>
<i>U.P.B. 11.102</i>	<i>Spese per il diritto allo studio universitario</i>	<i>l.r. 15/2006</i> <i>l.r. 43/2013</i>
<i>U.P.B. 11.103</i>	<i>Spese per le attività di istruzione e formazione professionale</i>	<i>l.r. 43/2013</i>
<i>U.P.B. 11.104</i>	<i>Spese per la promozione dell'occupazione</i>	<i>l.r. 21/2003</i> <i>l.r. 30/2007</i> <i>l.r. 30/2008</i> <i>l.r. 43/2013</i>
<i>U.P.B. 11.105</i>	<i>Interventi a favore di immigrati</i>	<i>l.r. 7/2007</i>
<i>U.P.B. 11.202</i>	<i>Interventi per il diritto allo studio universitario</i>	<i>l.r. 4/2002</i>
<i>U.P.B. 12.101</i>	<i>Spese per la promozione della cultura</i>	<i>l.r. 15/1991</i> <i>l.r. 33/2006</i> <i>l.r. 34/2006</i>
<i>U.P.B. 12.102</i>	<i>Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali</i>	<i>l.r. 33/2006</i> <i>l.r. 2/2014</i>
<i>U.P.B. 12.103</i>	<i>Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero</i>	<i>l.r. 22/2001</i> <i>l.r. 40/2009</i>
<i>U.P.B. 12.104</i>	<i>Spese per la promozione di attività cinematografiche</i>	<i>l.r. 10/2006</i>
<i>U.P.B. 12.106</i>	<i>Iniziative per eventi culturali</i>	<i>l.r. 10/2006</i>

<i>U.P.B. 12.201</i>	<i>Interventi per la promozione della cultura</i>	<i>l.r. 10/2006</i>
<i>U.P.B. 13.103</i>	<i>Spese per lo sviluppo della zootecnia</i>	<i>l.r. 36/2000</i>
<i>U.P.B. 13.105</i>	<i>Spese per l'incremento delle colture</i>	<i>l.r. 42/2001</i> <i>l.r. 39/2006</i>
<i>U.P.B. 13.107</i>	<i>Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura</i>	<i>l.r. 36/1999</i> <i>l.r. 22/2004</i> <i>l.r. 37/2007</i> <i>l.r. 66/2009</i>
<i>U.P.B. 13.112</i>	<i>Spese di funzionamento delle Comunità Montane</i>	<i>l.r. 7/2011</i>
<i>U.P.B. 13.203</i>	<i>Interventi per lo sviluppo della zootecnia</i>	<i>l.r. 36/2000</i>
<i>U.P.B. 13.205</i>	<i>Interventi per l'incremento delle colture</i>	<i>l.r. 18/2007</i>
<i>U.P.B. 13.212</i>	<i>Investimenti a favore dell'economia montana</i>	<i>l.r. 33/1997</i> <i>l.r. 24/2008</i>
<i>U.P.B. 14.104</i>	<i>Azioni per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura marittima</i>	<i>l.r. 23/1996</i> <i>l.r. 50/2009</i>
<i>U.P.B. 15.101</i>	<i>Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori</i>	<i>l.r. 8/2000</i> <i>l.r. 6/2012</i>
<i>U.P.B. 15.102</i>	<i>Interventi per lo sviluppo del commercio</i>	<i>l.r. 32/2007</i>
<i>U.P.B. 15.202</i>	<i>Interventi per lo sviluppo del commercio</i>	<i>l.r. 3/2008</i>
<i>U.P.B. 16.101</i>	<i>Interventi a tutela dell'artigianato</i>	<i>l.r. 3/2003</i>
<i>U.P.B. 16.201</i>	<i>Politiche di sviluppo dell'artigianato</i>	<i>l.r. 3/2003</i>
<i>U.P.B. 17.101</i>	<i>Interventi promozionali per il turismo</i>	<i>l.r. 28/2006</i>
<i>U.P.B. 18.104</i>	<i>Spesa per il sistema informativo regionale</i>	<i>l.r. 28/2006</i> <i>l.r. 42/2006</i> <i>l.r. 1/2007</i> <i>l.r. 2/2007</i> <i>l.r. 30/2008</i>
<i>U.P.B. 18.110</i>	<i>Spese compensative</i>	<i>l.r. 29/1994</i>

<i>U.P.B. 18.114</i>	<i>dell'entrata</i> <i>Gestione liquidatoria aziende</i> <i>di promozione turistica</i>	<i>l.r. 5/2004</i> <i>l.r. 28/2006</i>
<i>U.P.B. 18.204</i>	<i>Spesa per il sistema</i> <i>informativo regionale</i>	<i>l.r. 42/2006</i>

Art. 4
(Autorizzazione di spesa)

1. Sono autorizzate le spese di carattere continuativo o ripetitivo supportate da leggi regionali che rinviano al bilancio la quantificazione del finanziamento annuale.

2. Sono autorizzate le spese supportate da norme comunitarie e statali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono definite secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 34/2014.

Art. 5

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario 2015 e del saldo finanziario negativo 2008, 2009 e 2014 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo) (1)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2015 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del disavanzo finanziario dell'anno 2015 nell'importo di euro 46.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio per gli anni 2015-2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014) e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 14.705.331,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte IV;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 2 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 35.470.954,65 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 21.912.687,86 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2015, 2016 e 2017 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio per gli anni 2015-2017, secondo le modalità della legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria) in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2017 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 6

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo:

a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) per l'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;

c) in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato;

d) in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure

urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 e) variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
 f) variazioni concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato;
 g) variazioni di bilancio conseguenti alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Art. 7
(Equilibri di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione.

Art. 8
(Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2014) (2)

1. La quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2014 applicata al bilancio di previsione 2015 nell'ammontare di euro 190.614.644,10 è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B.	IMPORTO
1,103	170,217.23
2,103	2,097,326.70
2,110	3,410,350.78
2,115	23,793.85
2,199	587,514.12
2,205	60,806.95
2,213	35,040.00
2,215	5,283,803.05
2,216	36,784.60
4,110	52,047.50
4,201	339,662.67
4,205	2,651,566.56
4,207	23,944.34
6,201	899,906.02
7,105	2,574,906.72
7,110	400,000.00
7,205	1,483,492.67
7,207	5,371,393.45
7,210	31,736.27
8,103	85,000.00
8,201	388,966.31
8,202	115,476.68
8,203	200,000.00
8,209	3,290,452.11
9,102	5,536.39
9,103	1,147,998.33

9,105	6,340,501.92
9,106	24,135.00
9,107	5,831.96
9,109	127,966.72
11,101	214,779.09
11,103	262,536.09
11,104	88,696.53
13,212	2,141,706.92
14,202	461,688.25
14,203	1,276,453.90
15,101	52,594.00
17,201	520,363.14
18,108	55,000,000.00
18,111	3,256,818.30
18,204	72,848.98
18,208	90000000

Art. 9

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all'U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.

2. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

Art. 10

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.112 per la parte corrente nell'importo di euro 6.000.000,00 e all'U.P.B. 18.212 per la parte in conto capitale nell'importo di euro 200.000,00.

Art. 11

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all'U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.

Art. 12

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato per euro 15.000.000,00 all'U.P.B. 18.105 e per euro 65.000.000,00 all'U.P.B. 18.209 dello stato di previsione della spesa.

Art. 13

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2015-2017.

Art. 14

(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati i documenti di cui all'articolo 30, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2015-2017.

2. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e

integrazioni cui è attribuita, per l'anno 2015, funzione conoscitiva.

Art. 15

(Erogazione al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)

1. I fondi iscritti alla U.P.B. 1.101 dello stato di previsione della spesa sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegati omissis.

Note

(1) Articolo già sostituito dall'art. 3 della legge regionale 31 marzo 2015, n. 10 e così nuovamente sostituito dall'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 19.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2015, n. 10.